

IN BREVE n. 025-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CUMULO GRATUITO

Cumulo gratuito dei contributi versati dai professionisti in differenti gestioni previdenziali: molte le domande ... ma ancora troppe al palo ... elaborate dalla Casse professionali ora attendono il perfezionamento all'Inps ... domanda inviata dall'Enpam a febbraio all'Inps: risposta Inps: "speriamo entro settembre - ottobre potere portarla al pagamento" ...

... campa cavallo che l'erba cresce !!!

QUOZIENTE INTELLIGENZA IN CALO

Il quoziente di intelligenza (Qi) medio dopo essere aumentato durante il XX secolo, regredisce dal 1995 nei Paesi sviluppati. La causa non è genetica, ma dovuta all'ambiente (studio effettuato sui giovani di leva norvegesi e ripreso da Le Monde: Bernt Brastberg e Ole Rogeberg in resoconti dell'Accademia delle scienze americane - pnas).

Secondo i ricercatori norvegesi tra le cause ambientali lo sconvolgimento del sistema scolastico, il calo della lettura di libri, l'onnipresenza degli schermi, la crisi dello Stato sociale e la sofferenza dei servizi della sanità pubblica e non ultima l'immigrazione (arrivati dai paesi più poveri, meno scolarizzati, i migranti e poi i loro figli, appesantirebbero la media delle performance).

SSN e LISTE D'ATTESA

Il nuovo Ministro della Salute dott.ssa Giulia Grillo, in vista della predisposizione del nuovo Piano nazionale, chiede alle Regioni un report su quali attività abbiano messo in campo per contrastare il fenomeno. "Basta con la vergogna di ottenere una mammografia dopo 13 mesi. Metterò il massimo impegno e mi aspetto una grande collaborazione dalle Regioni in favore dei cittadini per abbattere lunghi e impossibili tempi d'attesa".

ALLEGATO A PARTE - MIN.SALUTE Circolare n.18145 del 14.06.2018
(documento 132)

CONTRATTI A TERMINE

Bruxelles, stigmatizzando i contratti a termine, afferma che il precariato espone i cittadini europei alla vulnerabilità socioeconomica e che i contratti a termine non sono "forma comune dei rapporti di lavoro", ma debbono solo coprire esigenze temporanee.

La risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio u.s. invita a «rafforzare gli ispettorati del lavoro, a garantire appieno la parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro» e a valutare eventuali ingiustizie di genere. Questo mentre il precariato in Italia continua a crescere. L'Istat ad aprile censisce 64 mila occupati in più a marzo: ma i permanenti diminuiscono (-37 mila occupati) e crescono i contratti a termine (+41 mila) e gli autonomi (+ 60 mila).

LAVORO DEI MEDICI: PERCHE' NON GRAVOSO ?

Dal momento che per la esecuzione di varie prestazioni possono essere richieste in vario grado la forza muscolare, l'abilità o destrezza, la resistenza, il possesso di un equilibrio mentale ed emotivo, e la propensione alla formazione, si ritiene che anche altre attività lavorative non comprese negli elenchi potrebbero essere riconosciute gravose e usuranti e non ultima quella dei medici.

In passato alcuni settori della sanità ospedaliera erano stati inseriti tra le attività usuranti ... poi ... tutto svanì e quello che stupisce, non c'è stata alcuna reazione dei sindacati di categoria.

Invito dunque ad un occhio anche a questi lavoratori !

LE FAKE NEWS PREVIDENZIALI e IL FONDO MONETARIO

INTERNAZIONALE, FACCIAMO CHIAREZZA lettera al Direttore di Quotidiano Sanità a cura di Michele Poerio - presidente Federspev

Gentile Direttore,

nello scorso mese di marzo in un working paper del Fmi un team di economisti **Michael Andric, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Medi Raissi** dal titolo "Italy: toward a growth friendly fiscal reform" (coordinati dal Dott. **Carlo Cottarelli**) conclude che nessuna misura espansiva è possibile in Italia senza una riduzione della spesa pensionistica.

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=62851&fr=n

INPS - LUGLIO 2018 QUATTORDICESIMA A FAVORE DEI PENSIONATI

da DPL Mo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2389 del 13 giugno 2018, con il quale comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018, l'Istituto provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purché gestite dall'Inps) e del Fondo Clero, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

La tabella dei limiti reddituali per l'anno 2018 calcolati in base all'indice di rivalutazione previsionale per l'anno 2018, pari all'1,1%.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2389 del 13.06.2018 (documento 133)

AGENZIA DELLE ENTRATE - 730 CONGIUNTO E CONIUGE DICHIANANTE

Nel 730 congiunto chi deve essere indicato come dichiarante?

Risponde G. Napolitano

All'interno del modello 730 presentato in forma congiunta deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alle **Istruzioni** per la compilazione del modello dichiarativo.

PA e SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Pazzesco. Il pubblico dipendente che continua un lavoro non avrebbe diritto al supplemento di pensione per gli ulteriori anni di lavoro e relativi versamenti contributivi.

Il Dpr 1092/1973 (Testo unico per il trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) non contemplerebbe, a differenza di quanto previsto nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti del settore privato, l'istituto del supplemento di pensione in caso di rioccupazione dopo la pensione.

Dunque vi sarebbe un differente trattamento tra pubblico e privato.

Sembrerebbe di sì: leggi in PensioniOggi "Il pensionato statale perde i contributi versati dopo la pensione"

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/il-pensionato-statale-perde-i-contributi-versati-dopo-la-pensione#ixzz5ll5ybW5H>

Si segnala per il lavoratore del settore privato che l'articolo 7 della legge 155/1981

Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Riconosce invece il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.

Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

1° LUGLIO 2018 - NUOVE NUOVE NORMATIVE CARTA CARBURANTE

Dal 1° luglio 2018 per i distributori di benzina è obbligo l'emissione di fattura elettronica per l'acquisto di carburante per uso professionale da cui le nuove norme per la carta carburante come da Circolare n.8 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al provvedimento 73203/2018.

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.8 del 30.04.2018 (documento 134)
Prov. 73203 del 4.04.2018 (documento 135)**

INPS e RETTIFICA CU

Fugace notizia comparsa su ItaliaOggi di martedì 19 giugno 2018

Come lo scorso anno, anche quest'anno l'Inps sta inviando a molti contribuenti rettifiche delle CU (certificazione unica), mettendo in serio disagio e ulteriori spese il contribuente che abbia già inoltrato la denuncia dei redditi direttamente o abbia accettato la precompilata.

Sarebbe auspicabile trattandosi di un errore della PA che la stessa procedesse d'ufficio alle rettifiche delle denunce dei redditi già inoltrate comunicandole agli utenti.

Siamo però alle solite: una loro «sbagliata» certificazione perché deve mettere in crisi il povero contribuente? Gli errori della P.A. sembrano non avere importanza e non avere mai responsabili, nonostante le conseguenze ricadano pesantemente sulle spalle dei cittadini. Eventuali oneri per errori da certificazione unica errata dovrebbe ricadere su chi ha sbagliato la compilazione della certificazione ... ed è recidivo!

Praticamente che fare oltre alle imprecazioni?

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata per il tramite di CAF o intermediari, saranno questi a dover correggere i 730 trasmessi, rettificando i dati indicati precedentemente con quelli inviati nelle certificazioni uniche sostitutive. Il contribuente dovrà in ogni caso informare tempestivamente l'intermediario dell'invio della CU rettificata da parte dell'Inps.

E chi ha fatto il 730 precompilato, che aveva tempo sino al 20 giugno per annullare online il 730 già inviato? ...rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per un nuovo invio di correzione

LISTE D'ATTESA: ANCHE LA FNOMCEO CONTRO LE DISUGUAGLIANZE

da Ufficio Stampa FNOMCeO

“Pieno sostegno all’iniziativa del Ministro finalizzata a conoscere le problematiche che ostacolano l’accesso alle prestazioni, creando diseguità tra i pazienti”. Così il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta il primo atto ufficiale del Ministro della Salute Giulia Grillo, che ha inviato alle Regioni e Province autonome una circolare per monitorare, in vista dell’aggiornamento del Piano Nazionale di Governo delle liste d’attesa, le iniziative messe in campo per contrastare il fenomeno.

“L’iniziativa del Ministro - continua Anelli - ci sembra proceda nel solco di rendere i cittadini tutti uguali rispetto alla tutela del diritto alla Salute. Il vero problema che affligge invece oggi il Servizio sanitario nazionale è il livello di disuguaglianze negli accessi e nella fruizione delle cure e delle prestazioni”.

“Sono le categorie più fragili, i poveri, i cittadini con un basso profilo di istruzione, i residenti al Sud Italia ad essere fortemente penalizzati - argomenta il Presidente Fnomceo.

“Bene ha fatto il Ministro ad avviare il monitoraggio - conclude -. A quei dati bisognerebbe aggiungere quelli sugli organici, perché in situazioni di carenza di personale non si può pensare di ridurre le attese, e quelli sulle modalità di gestione delle malattie croniche. Gli Ospedali, infatti, dovrebbero essere destinati alla cura delle urgenze e delle malattie acute, affidando invece gli esami programmati di controllo delle malattie croniche al Territorio”.

FNOMCeO COMUNICAZIONE N. 59 - OBBLIGO FORMATIVO ECM PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali hanno il compito di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanare, quando previsto dalla normativa, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. In virtù di tale funzione di accertamento, la Fnomceo invita gli Ordini provinciali a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo.

Si sottolinea, inoltre, che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31 dicembre 2018, mentre per l’attuale triennio (2017-2019) sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe.

**ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n. 59 del 14.06.2018
(documento 136)**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OMESSI e PRESCRITTI

Ricordiamo che, in caso di vuoti previdenziali per omessa contribuzione ormai prescritta da parte del datore di lavoro, è possibile il recupero da parte del lavoratore mediante riscatto.

L'articolo 13 della legge 1338/1962 prevede la possibilità di riscatto dei periodi di contribuzione previdenziale omessa e prescritta (5 anni) in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi.

Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita

vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. ((14))

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

AGGIORNAMENTO (14) - La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione."

Il riscatto è valido a tutti gli effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura di tutte prestazioni previdenziali erogate dall'assicurazione generale obbligatoria.

Non esistono termini di prescrizione all'oltre della domanda, che può essere inoltrata anche da titolare di pensione.

La domanda va documentata con documenti di data certa che comprovino l'esistenza, la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta.

Per i dipendenti pubblici (esclusi gli insegnanti delle scuole primarie paritarie), a differenza del settore privato, le omissioni contributive restano a carico delle stesse amministrazioni.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 169 del 15.11.2017 (documento 137)

ARAN - CCNL PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016/2018 fonte: ARAN

L'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, il [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca](#) - Triennio 2016-2018.

LEGGI IN

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=Cp7cLMfFkIQVV67V4yb6g_nct-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-20&atto.codiceRedazionale=18A04225&elenco30giorni=false

RIVALUTATI RETRIBUZIONI E MONTANTI CONTRIBUTIVI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

L'Inps, con il messaggio numero 2442 del 18 giugno 2018, ha rivalutato il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi e i coefficienti da applicare alle retribuzioni o redditi pensionabili per il calcolo della pensione sia contributiva che mista da liquidare nel corso del 2018. Montante contributivo

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2018)								
Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2018	1	1	1999	1,3618	1,6065	1980	4,9291	6,5564
2017	1	1	1998	1,383	1,6457	1979	5,8249	8,0008
2016	1,011	1,0211	1997	1,4073	1,6894	1978	6,7131	9,327
2015	1,011	1,0312	1996	1,4284	1,733	1977	7,5593	10,5634
2014	1,011	1,0413	1995	1,4936	1,8154	1976	8,8991	12,5645
2013	1,013	1,0534	1994	1,5896	1,9283	1975	10,384	14,7441
2012	1,0241	1,0756	1993	1,6574	2,0205	1974	12,1195	17,3971
2011	1,0555	1,1186	1992	1,728	2,1223	1973	14,2073	20,9251
2010	1,0838	1,1597	1991	1,8093	2,255	1972	15,9142	23,2554
2009	1,101	1,1887	1990	1,949	2,4186	1971	16,9562	24,7315
2008	1,1091	1,2086	1989	2,0887	2,5863	1970	17,8232	26,146
2007	1,1445	1,2591	1988	2,2243	2,7788	1969	18,7184	27,6623
2006	1,1647	1,2924	1987	2,3429	2,9391	1968	19,3448	28,6311
2005	1,1879	1,3301	1986	2,4706	3,0985	1967	19,661	29,1906
2004	1,2081	1,3648	1985	2,6162	3,3126	1966	20,0861	29,9729
2003	1,2314	1,4043	1984	2,8368	3,6247	1965	20,614	30,7753
2002	1,2617	1,4514	1983	3,1507	4,0383	1964	21,5886	32,3235
2001	1,2931	1,4997	1982	3,5911	4,6783	1963	23,1294	34,4638
2000	1,3274	1,5531	1981	4,1641	5,4832	PensioniOggi.it		

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

GOVERNO - INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRA UE PER MOTIVI DI RICERCA, STUDIO E TIROCINIO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, il [Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018](#), di attuazione alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

ALLEGATO A PARTE - DLgs n. 71 dell' 11.05.2018 (documento 138)

MUTUO SOCCORSO CASSE PRIVATIZZATE

Un Fondo di Solidarietà per aiutare gli enti in difficoltà

Un Fondo intercategoriale di solidarietà fra le Casse di previdenza professionali che possa essere utilizzato per supportare l'ente in difficoltà finanziarie. Le risorse mediante la defiscalizzazione da parte del Governo dell'iniqua doppia imposizione su prestazioni erogate e rendimenti di investimento.

Lo annuncia il presidente Adepp Alberto Oliveti annunciando che è stato deciso di istituire apposita commissione per affrontare il tema e affrontare le possibilità di attuazione.

LEGITTIMO IL TAGLIO DELLE PENSIONI ANTICIPATE LIQUIDATE PRIMA DEL 2015

La mancata depenalizzazione degli assegni liquidati in favore dei lavoratori e lavoratrici andati in pensione anticipata tra il 2013 ed il 2014 con un'età anagrafica inferiore a 62 anni non è incostituzionale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale colla sentenza numero 104/2018.

La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al **31.12.2017** dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 104/2018 (documento 139)